

26 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

Contributo a fondo perduto Sostegni: quando spetta (almeno) l'ammontare minimo

Autore: **Sandra Pennacini**

Il meccanismo del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 41/2021 (Decreto Sostegni) prevede che il contributo venga riconosciuto, quanto meno in misura pari al minimo, a favore dei contribuenti che hanno "attivato la partita IVA" – come testualmente precisato nel testo del decreto – a partire dal 1° gennaio 2019.

Per comprendere con esattezza il meccanismo occorre ricordare che vi sono comunque alcune cause ostative che valgono sempre e comunque. Il contributo a fondo perduto, infatti, non potrà mai, in alcun caso, essere richiesto dai soggetti che rientrano nelle seguenti casistiche:

- soggetti che hanno cessato l'attività prima del 23 marzo 2021;
- soggetti che hanno aperto partita IVA dopo il 23 marzo 2021, con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita IVA successivamente a tale data per la prosecuzione dell'attività di soggetto deceduto;
- enti pubblici, di cui all'art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del Tuir.

Altra causa ostativa (che riportiamo per completezza di trattazione, per quanto sia assolutamente improbabile che si verifichi il caso), è quella del superamento nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 del tetto massimo di ricavi e compensi, pari a 10 milioni di euro. Di conseguenza, se per assurdo un contribuente con esercizio coincidente all'anno solare avesse aperto la partita IVA nel 2019, e in tale anno avesse conseguito ricavi/compensi (che non sono da ragguagliarsi a tempo) superiori a 10 milioni, il contributo a fondo perduto non potrebbe comunque essere richiesto.

Fatta questa doverosa premessa, l'aver aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 in poi (fino, al massimo, al 23 marzo 2021) comporta il fatto di non dover sottostare alla condizione del "calo di fatturato", cui soggiace invece la generalità dei contribuenti che, per poter essere ammessi al contributo, devono aver subito una flessione di almeno il 30% del fatturato medio mensile 2020 rispetto al fatturato medio 2019.

In sintesi, un contribuente che ha aperto partita IVA **prima** del 1° gennaio 2019, e che **non** ha avuto un calo di fatturato di almeno il 30%, **non ha diritto al contributo a fondo perduto** (per inciso, ricordiamo che la previsione di riconoscimento del contributo minimo a favore dei soggetti operanti in comuni calamitati, prevista dal decreto Rilancio, non è più stata riproposta nel decreto Sostegni), mentre un contribuente che ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 in avanti **ha diritto al contributo, pari al minimo** (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche) se non raggiunge lo scostamento di fatturato minimo del 30% nel confronto dei valori medi mensili 2020/2019, mentre se tale scostamento viene raggiunto, il contributo viene determinato con le regole previste per tutti gli altri contribuenti.

Nell'effettuare il calcolo del valore medio mensile, in caso di apertura della partita IVA in corso d'anno, occorre ricordare che è necessario considerare il fatturato **a partire dal mese successivo** a quello di apertura della partita IVA al numeratore, e porre al denominatore il numero di mesi conteggiandoli sempre a partire dal mese successivo all'apertura della partita IVA.

Due esempi per meglio comprendere il meccanismo.

Esempio 1 - Una società ha aperto partita IVA il 10 giugno 2019.

- Fatturato totale 2019: euro 310.000 euro (di cui 10.000 a giugno, e 300.000 da luglio a dicembre)
- Fatturato totale 2020: euro 444.000 euro

Il fatturato medio mensile del 2019 è pari a 300.000 euro / 6 mesi (considerando le variabili di fatturato ed i mesi a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta l'apertura della partita IVA, e quindi da luglio a dicembre) = euro 50.000

Il fatturato medio mensile del 2020 è pari a euro 444.000 / 12 = 37.000

Il calo di fatturato non è almeno pari al 30%, poiché si ferma al 26%.

In questo caso, la società è ammessa ugualmente al contributo a fondo perduto, poiché la partita IVA è stata attivata dopo il 1° gennaio 2019, ma visto che lo scostamento è inferiore al 30% spetta il solo contributo minimo, pari a 2.000 euro.

Esempio 2 - Una società ha aperto partita IVA il 10 giugno 2019.

- Fatturato totale 2019: euro 310.000 euro (di cui 10.000 a giugno, e 300.000 da luglio a dicembre)
- Fatturato totale 2020: euro 240.000 euro

Il fatturato medio mensile del 2019 è pari a 300.000 euro/6 mesi (ovvero considerando le variabili di fatturato ed i mesi dal mese successivo all'apertura della partita IVA, e quindi da luglio a dicembre) = euro 50.000

Il fatturato medio mensile del 2020 è pari a euro 240.000 / 12 = 20.000

Il calo di fatturato medio mensile è di ben il 60%, superiore alla "soglia" del 30%. Di conseguenza, la società è certamente ammessa al contributo a fondo perduto e tale contributo le verrà riconosciuto secondo le modalità di conteggio che valgono per tutti i soggetti che si trovano ad aver subito un calo di fatturato medio di almeno il 30%, ovvero applicando una percentuale (variabile a seconda dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2019) alla differenza tra i fatturati medi mensili 2020 e 2019.

Assumendo che la società abbia conseguito ricavi nel 2019 tra 100mila e 400mila euro, la percentuale da applicarsi è quella del 50% e pertanto:

Differenza ft. medio 2019 e 2020 = 50.000 – 20.000 = 30.000 euro

Contributo a fondo perduto spettante: 30.000 euro x 50% = 15.000 euro.

Per concludere, è bene ricordare che i soggetti che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° dicembre 2019 – e fino alla data massima del 23 marzo 2021 – avranno sempre e solo diritto al contributo in forma minima. Ciò in quanto in tutti questi casi il valore del fatturato medio 2019 sarà sempre pari a zero e quindi qualsiasi sia il valore del fatturato 2020 questo non potrà mai essere inferiore del 30% rispetto a quello medio del 2019.

Ricordiamo altresì che rileva **esclusivamente** la data di apertura della **partita IVA**, mentre non ha alcuna rilevanza l'eventuale diversa data di inizio attività.

Dello stesso argomento

EVENTI ONLINE

APPROFONDISCI

29 marzo 2021 **NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:
ISTANZA E CASI PRATICI**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it